



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 12/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 71/2021 depositato il 31/05/2021

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. X001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2018

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. X001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso sub RG 71/2021, Ric_2 e Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe relativo alla dichiarazione di successione in morte di Nominativo_1 emesso dall'Agenzia delle Entrate.

I ricorrenti affermavano di avere ereditato numerosi immobili destinati all'attività agricola. Con la dichiarazione di successione, chiedevano le agevolazioni fiscali ex art. 9 d.p.r. 601/1973 a favore degli immobili agricoli situati in territori montani. Le agevolazioni venivano però successivamente revocate, sulla base della pretesa "non-pertinenzialità" della stalla rispetto ai terreni circostanti, su cui si alleva il bestiame: secondo l'amministrazione finanziaria, la stalla ereditata non avrebbe accresciuto la produttività del terreno; anzi, sarebbe stato il terreno a essere funzionale alla produttività della stalla, non il contrario.

I ricorrenti richiamavano anche una sentenza del 1989 emessa dalla Commissione tributaria centrale, che attribuiva rilevanza alla volontà della parte circa la natura principale o strumentale dell'immobile e sostenevano come fosse stata loro intenzione considerare la stalla strumentale rispetto al fondo.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'Amministrazione finanziaria affermava che la stalla non poteva considerarsi pertinenziale rispetto ai terreni circostanti, ma che, al contrario, erano questi ultimi a doversi considerare pertinentziali rispetto alla prima.

Ciò in quanto:

1. la stalla era collegata a un terreno di 56 ettari, ma dalle visure tavolari emergeva che il terreno a cui la stalla era connessa aveva un'estensione di soli 0,3 ettari; l'area del terreno era esigua, ed altrettanto esigui erano i redditi che da essa si potevano trarre; erano invece molto rilevanti i redditi che si traevano dalla stalla, con la conseguenza che il terreno era da considerarsi economicamente ancillare rispetto alla stalla;

2. i ricorrenti svolgevano un'attività di allevamento intensivo del bestiame in stalle automatizzate con meccanismi industriali. Questo tipo di attività non richiede terreni su cui far pascolare gli animali.

La parte resistente rammentava che, in base a una risoluzione della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, per includere nel concetto di fondo rustico anche fabbricati rurali, è necessaria la loro pertinenza rispetto a un fondo agricolo: il fabbricato dev'essere accessorio rispetto a un terreno qualificato come bene principale; affermava, ancora, come il concetto di pertinenzialità andasse tenuto distinto da quello di strumentalità.

Con memoria dd. 1/3/2024 i ricorrenti evidenziavano come la tesi dell'Agenzia circa la natura non pertinenziale della stalla fossero platealmente smentite tanto dalle fotografie prodotte, quanto dal fascicolo aziendale agricolo, dal quale emergeva come non si vertesse in un caso di allevamento intensivo e come i terreni circostanti la stalla misurassero, per l'appunto 56 ettari; sottolineava, ancora, come dalla superficie disponibile per l'azienda agricola e dai capi di bestiame risultanti dai dati ufficiali (ad es. scheda di stalla) emergesse per tabulas che l'azienda Società_1 non praticasse allevamento intensivo ed utilizzasse i terreni per foraggiare il proprio bestiame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La documentazione prodotta dal ricorrente e richiamata nella memoria dd. 1.3.2024 dimostra in modo convincente come la stalla qui in questione non sia adibita ad allevamento intensivo di animali, ma costituisca bene accessorio e strumentale rispetto ai fondi circostanti di proprietà dei medesimi ricorrenti.

Ne consegue che la p.ed. 2195 C.C. Luogo_1 acquisita in eredità per complessivi 2/3 da parte dei ricorrenti deve considerarsi pertinenziale rispetto alle limitrofe particelle fondiarie dei medesimi e che a costoro competono, in quanto coltivatori diretti, le agevolazioni fiscali ex art. 9 d.p.r. 601/1973 a favore degli immobili agricoli situati in territori montani.

Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avuto anche riguardo al fatto che la documentazione a supporto della natura pertinenziale della stalla non era originariamente conosciuta nella sua interezza da parte dell'Ufficio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso a spese compensate